

La legge di Bilancio 2021 ha istituito il **bonus idrico 2021** che avrebbe dovuto trovare la propria disciplina in apposito decreto da pubblicarsi entro la fine dello scorso mese di febbraio: tale decreto è stato firmato nei giorni scorsi e si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Connotati del bonus idrico

Soggettivamente, possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche **maggioresni residenti** in Italia:

- titolari del diritto di **proprietà** o di altro **diritto reale**;
- titolari di diritti personali di **godimento** già registrati alla data di presentazione dell'istanza;

su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi **sanitari** in **ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di **rubinetteria sanitaria**, **soffioni doccia** e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Il bonus idrico ha come finalità primaria quella di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l'erogazione di **bonus** di **€ 1.000** alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti oppure su parti di edifici esistenti oppure su singole unità immobiliari:

- sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per acquistare rubinetti, doccia, e per installare ogni tipo di apparecchiatura che consenta di risparmiare acqua al fine di incoraggiare a rinnovare tutto il sistema idraulico, incentivando i sistemi in grado di favorire un **risparmio di acqua**.

Il bonus idrico spetta nella misura massima di € 1.000 per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e verrà erogato e accreditato direttamente sull'Iban del beneficiario in un'unica soluzione.

Per comprendere ancora meglio l'ambito applicativo del bonus, si rammenta che rientrano le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le **opere idrauliche** e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come richiedere il bonus idrico

Ed è proprio di queste modalità operative di richiesta e monitoraggio del bonus che si occupa il decreto attuativo in corso di pubblicazione: l'agevolazione può essere richiesta una sola volta, e per un solo immobile, da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. I vari contributi vengono riconosciuti secondo l'**ordine cronologico** di presentazione delle **istanze**, fino a esaurimento delle risorse (lo stanziamento previsto per il 2021 è pari a € 20 milioni).

L'istanza per ottenere il bonus idrico deve essere inoltrata su apposita applicazione web denominata "**Piattaforma bonus idrico**", previa registrazione e autenticazione nel sito del Ministero della Transizione ecologica, e necessita del possesso di **Spid o Carta d'Identità elettronica**. Nella richiesta di registrazione il richiedente, registrandosi, deve fornire oltre ai dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) le seguenti informazioni:

- **importo** della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- **specifiche tecniche** per ogni bene sostituito;

- **identificativo catastale** dell'**immobile** (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- Iban del **conto corrente** bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del **titolo giuridico** per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus.

Alla domanda per il bonus idrico bisogna allegare anche una copia della **fattura elettronica** o del **documento commerciale** in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. In caso di soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica vale anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale che attesti l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o mediante altri sistemi di pagamento).

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Il Ministero della Transizione Ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGELI, in caso di eventuali **usi difformi** o di **violazioni** delle norme del presente decreto, per la revoca e il **recupero** del **beneficio** erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.

Da ultimo, i bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Il bonus idrico:

- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.